



COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 24-01-2020

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020/2022 E PIANO ASSUNZIONALE 2020.
---------	--

Oggi **ventiquattro** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventi** alle ore 16:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
BUOSO ALESSANDRA	SINDACO	A
BACCAGLINI GIAMPAOLO	VICESINDACO	P
SCARIETTO STEVE	ASSESSORE	P
BEDON IVO	ASSESSORE	P
MAGAGNA RAFFAELLA	ASSESSORE	P

4	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario. RANZA GIORGIO 2.

BACCAGLINI GIAMPAOLO nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL VICESINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020/2022 E PIANO ASSUNZIONALE 2020.
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 08.10.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 nonché con la successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 14.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;
- ✓ con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 14/02/2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- ✓ con delibera di Giunta comunale n. 20 del 13.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, piano obiettivi e piano della performance 2019/2021;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

PREMESSO inoltre che:

- ✓ l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- ✓ l'art. 39, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- ✓ l'art. 20, comma 20-bis, della legge n. 488/1999, ha modificato e integrato parzialmente il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue: *"...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ..[omissis]..."*;
- ✓ la legge 28 dicembre 2001, n. 448 in particolare l'art. 19, comma 8, relativo alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

PRECISATO che:

- ✓ l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ le disposizioni dell'art. 39, Legge n. 449/1997, sopra richiamate, sono riprese dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, in tema di assunzioni che recita:

1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”;*
- ✓ l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 33, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area”;*

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da

occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

RILEVATO che l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "Decreto Crescita") dispone: *"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

VISTO l'art. 1, comma 853, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale ha apportato modifiche a parti rilevanti dell'art. 33, comma, 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

RILEVATO che alla data odierna il DPCM indicato all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 sopra citato non è ancora stato emesso e, pertanto, per poter procedere all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale si fa riferimento alla legislazione vigente, in attesa delle nuove disposizioni applicative;

ATTESO dunque che il quadro normativo vigente in materia di spese di personale degli enti locali:

- ✓ pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- ✓ prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- ✓ prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ✓ ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri

- riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);*
- ✓ *costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);*
 - ✓ *in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);*
 - ✓ *gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013);*

VISTO l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;*

VISTO il testo dell'art. 3, comma 5-sexies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, rubricato “Disciplina delle capacità assunzionali delle Regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali” che stabilisce espressamente quanto segue: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."*

VISTO inoltre l'art. 1, comma 234, della Legge n. 208/2015 che recita: *"Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilità.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente";*

RICHIAMATO inoltre il testo dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che ha previsto il nuovo Piano triennale dei fabbisogni, nel cui ambito deve essere verificata l'eventuale presenza di eccedenze di personale e deve essere definita la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione;

RILEVATO che:

- ✓ il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- ✓ le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- ✓ l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *" (...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";*

CONSIDERATO, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate, che:

- ✓ si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- ✓ si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- ✓ si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- ✓ in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 23.04.2019 questo Ente ha provveduto a modificare la struttura organizzativa e ad aggiornare la dotazione organica del personale dipendente;

DATO ATTO inoltre che con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 17.01.2020 questo Ente ha provveduto ad aggiornare la dotazione organica del personale dipendente;

VALUTATO che, il triennio da considerare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopracitata, così come aggiunto dal D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014, il calcolo della media del triennio deve fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2012 e 2013;

CONSIDERATO che la media del triennio 2011 – 2012 – 2013 per il Comune di Anguillara Veneta è pari ad **Euro 645.810,84** e che le spese programmate per l'anno 2020 sono pari ad **Euro 488.928,25**;

VISTO l'articolo 33, del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato;

DATO ATTO che la suddetta disposizione:

- ✓ impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti e che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore;
- ✓ sanziona le Pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando, nel contempo, le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della sua ricollocazione in altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- ✓ la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- ✓ la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;

PRESO ATTO che:

- ✓ alla data odierna risultano in servizio numero 10 (dieci) dipendenti a tempo indeterminato, (di cui nessuno in part time);
- ✓ con propria delibera n. 116 in data 17.12.2019 si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale di cui all'art. 33, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della Legge n. 183/2011, ad esito della quale non risultano al momento sussistere, nei relativi settori, soprannumero e/o eccedenze nel personale assegnato;

RICORDATO per gli anni 2014 e 2015 l'art. 1, comma 424, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), stabiliva quanto segue:

“424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.

Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”;

RILEVATO che, per gli anni 2016 – 2017 e 2018, l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), fissava la capacità assunzione per gli Enti locali come segue: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;*

VISTI:

- ✓ l'art. 5 del D.L. n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di polizia locale per gli enti locali;
- ✓ la Circolare n. 1 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane”. Art. 1, commi da 418 a 430 Legge n. 190/2014”;
- ✓ la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015 che fornisce indicazioni tecniche per l'applicazione della disciplina normativa contenuta nella circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane;
- ✓ la deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che conclude: “Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;
- ✓ il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 recante i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;

RICHIAMATE le disposizioni dettate dall'art. 16 del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016 che, fra l'altro, prevedono l'ampliamento gli spazi assunzionali offerti ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione inferiore a quello fissato per gli enti disestati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014, prevedendo che queste amministrazioni possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio 2016/2018 in misura non superiore al 75% della spesa dei dipendenti cessati nell'ultimo anno, mentre la norma dettata dalla legge di stabilità 2015 consente di effettuare assunzioni nel tetto del 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente e che per l'anno 2020 tale capacità è pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente;

PRECISATO che sulla base del Decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014 il rapporto abitanti dipendenti per i Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti è pari ad 1/143, il che equivale per il Comune di Anguillara Veneta che ha 4.451 abitanti a 31,12 dipendenti, mentre quelli in servizio attualmente sono 10 (dieci);

DATO ATTO relativamente al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), le ordinarie facoltà di assunzione del personale, inizialmente soggette ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale, per la Regione Veneto e per gli Enti Locali che insistono sul suo territorio, sono state ripristinate, per cui non vige più l'obbligo di ricorrere alla ricollocazione del personale della Provincia, (cfr. nota Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18/07/2016);

RILEVATO che:

- ✓ potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- ✓ potranno essere attuate mobilità per interscambio o compensazione così come previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015;
- ✓ i semplici incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. es. Corte dei Conti Lombardia – Sezione Regionale di Controllo parere n. 462/2012; Corte dei Conti Campania Sezione Regionale di Controllo parere n. 20/2014) quali nuove assunzioni ma sono da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;

DATO ATTO che, le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 101/2013 convertito con Legge n. 125/2013, esclusivamente per:

- ✓ rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente;
- ✓ non essendo presente nella Regione Veneto personale di polizia provinciale in soprannumero o da ricollocare, non è più operante il limite, di cui all'art. 5, comma 6, del D.L. n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015, di cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili, per le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale (cfr. nota Dipartimento Funzione Pubblica DFP 0010669 del 29/02/2016);

PRECISATO che, l'art. 11, comma 4 bis, del richiamato D.L. n. 90/2014, stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso di ricorso al lavoro flessibile, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che il Comune di Anguillara Veneta ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa, di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che per gli Enti che non hanno sostenuto spesa per il personale a tempo determinato nel corso del 2009, come questo Comune, soccorre la Deliberazione n. 470/2012/PAR della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna quando espressamente prevede che “... *[omissis]* ... *qualora nell'anno di riferimento (2009) l'amministrazione non abbia sostenuto spese “per le finalità previste dalla norma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;*

In via ulteriormente gradata, in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007-2009, l'ente - purché abbia rispettato i vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente - potrà ricorrere a rapporti di lavoro temporaneo e l'esercizio finanziario nel quale la relativa spesa verrà impegnata costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa nell'esercizio successivo (cfr. Sez. Aut. 11/2012 e Sez. Lombardia 29/2012), confermata dalla deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale oltre che a precisare che la spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell'ambito delle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e

dei servizi dell'ente afferma che *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*;

PRECISATO che il Comune di Anguillara Veneta ha fatto ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato solamente a partire dall'anno 2015, con una spesa pari ad € 7.000,00 (comprensiva di oneri accessori) e che pertanto tale importo rappresenta il limite annuo per la spesa di personale a tempo determinato anche per l'anno 2020;

PRECISATO inoltre che questo Comune ha rispettato i vincoli finanziari ed assunzionali e che, pertanto, la spesa che verrà impegnata nell'esercizio finanziario 2015 costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa negli anni successivi;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 126 del 28.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale anni 2019-2021 e piano assunzionale anno 2019”*;

DATO ATTO che occorre provvedere alla programmazione triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022, provvedendo all'adozione del piano del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato e al piano delle assunzioni, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

RILEVATO che negli anni di seguito indicati sono intervenute le seguenti cessazioni:

- nel corso dell'anno **2013** nessuna cessazione;
- nel corso dell'anno **2014** nessuna cessazione;
- nel corso dell'anno **2015** è cessato n. 1 dipendente - Autista Scuolabus - cat. B1/B6;
- nel corso dell'anno **2016** è cessato n. 1 dipendente – Agente P.L. - cat. C1/C5;
- nel corso dell'anno **2017** è cessato n. 1 dipendente – Autista Scuolabus. - cat. B1/B7;
- nel corso dell'anno **2018** è cessato n. 1 dipendente – Collaboratore CED - cat. B3/B7;
- nel corso dell'anno **2019** è cessato n. 1 dipendente – Istruttore Direttivo – cat. D1/D6;

PRESO ATTO che tali posti, alla data odierna, non sono stati ricoperti, fatta eccezione per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C - posizione economica C4 - coperto con procedura di mobilità volontaria espletata nel corso del 2017 e assunto in organico con decorrenza 01.03.2018 (proveniente dall'Unione dei Comuni del Conselvano) destinato al Settore Amministrativo – Servizi Segreteria e Affari Generali e n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C – posizione economica C2, coperto con procedura di mobilità volontaria espletata nel corso del 2018 e assunto in organico con decorrenza dal 01.01.2019 (proveniente dal Comune di Treviso);

PRECISATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 05.07.2019 si è provveduto all'assunzione con decorrenza dal 01.08.2019, mediante utilizzo di graduatoria concorsuale del Comune di Rovigo, di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D – posizione economica D1, destinato all'Area Amministrativa-Contabile, settore Ragioneria, Patrimonio (Inventario), Economato, Tributi; Personale;

ATTESO che il 2018 è stato l'ultimo anno in cui si applicava la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla Legge di Bilancio 2016 (art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015);

RICHIAMATO l'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, rubricato *“Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali”* che stabilisce espressamente quanto segue: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del*

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

RILEVATO che in virtù della disposizione da ultimo menzionata a partire dal 2019 ha riacquisito piena efficacia la disciplina prevista nell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, determinando il superamento delle limitazioni al turn over, di conseguenza per tutti gli Enti locali, è possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

PRECISATO che nel corso del 2019, presso il Comune di Anguillara Veneta, è cessato dal servizio n. 1 dipendente – Istruttore Direttivo – cat. D1/D6 e che questo Ente non ha computato tale cessazione dal servizio ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per l'annualità 2019, e che quindi le capacità assunzionali non impiegate nel 2019 potranno essere utilizzate per l'annualità 2020;

PRECISATO inoltre che le capacità assunzionali per le assunzioni dall'esterno si calcolano solamente sul valore tabellare dei dipendenti che cessano dal servizio, da considerare su base annua (deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie);

RILEVATO che la capacità assunzionale in termini di spesa è pari ad **Euro 64.046,33 al netto degli oneri riflessi e IRAP**, derivante dalla somma della percentuale di capacità assunzionale derivante dalle cessazioni intervenute negli anni 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, come meglio illustrato nel prospetto che si **allega sub. A)** al presente atto;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 17.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano delle azioni positive triennio 2020/2022” in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;

DATO ATTO che:

- il Comune di Anguillara Veneta ha rispettato il patto di stabilità (c.d. Pareggio di Bilancio) per l'anno 2018, e che dai dati ad oggi in possesso vengono rispettati tutti i limiti previsti per l'anno 2019;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del medesimo art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2020, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, definito come parametro fisso ed immutabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

RITENUTO di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente, **allegato B** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che dalla ricognizione del fabbisogno del personale ex art. 16, comma 1, lett. a-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per il triennio 2020 - 2021 - 2022 emerge la necessità di procedere:

- a) all'assunzione o sostituzione di tutto il personale cessato o che cesserà nei limiti fissati dalla normativa vigente, sopra citata, e di **prevedere** in particolare **per l'anno 2020**, l'assunzione di n. Istruttore Tecnico- Cat. C, da destinare all'Area Tecnica, da realizzarsi in primo luogo mediante l'utilizzo della procedura di mobilità volontaria, in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il

ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico, che comporta una spesa annua di **Euro 35.261,83** oneri riflessi e IRAP compresi, dando atto che tale spesa non intacca la capacità assunzionale se si procede con mobilità da altro Ente soggetto a limitazioni, già compresa nella spesa del personale prevista nel bilancio di previsione 2020;

- b) per gli anni 2020 - 2021 e 2022 si prevede la sostituzione del personale a tempo indeterminato che cesserà nei limiti della legislazione vigente al tempo;

PRECISATO che i trasferimenti per mobilità non intaccano la capacità assunzionale dell'Ente se intercorse tra enti soggetti a limitazioni così come previsto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 che prevede espressamente quanto segue:

"In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno precedente", non costituendo "cessazioni" per l'ente cedente, come previsto dall'art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012, che recita: "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over";

RITENUTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

VISTI:

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto 2014;
- il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni";
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Legge di stabilità 2017";
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016";
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015";
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Legge di stabilità 2014";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013";
- il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 "Spending Review";
- il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010;
- l'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il parere n. 27 rilasciato in data 23.01.2020, ns. prot. n. 600 del 23.01.2020 (**allegato sub C** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale) con cui l'Organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che presso il Comune di Anguillara Veneta sono in servizio n. 10 (dieci) dipendenti e che i posti, consentiti applicando il rapporto medio dipendenti-popolazione fissato dal Decreto Ministeriale 16.03.2016 è pari a 31 e precisato che il rapporto attuale dipendenti-popolazione è pari ad **1 dipendente ogni 445,10 abitanti**;
2. **DI DARE ATTO** che si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale di cui all'art. 33, comma 2, del medesimo D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, legge n. 183 del 2011, ad esito della quale non risultano al momento sussistere, nei relativi settori, soprannumero e/o eccedenze nel personale assegnato, con propria deliberazione n. 116 del 17.12.2019;
3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate in premessa, alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 del personale a tempo **indeterminato**, che include la Dotazione organica dell'Ente, che prevede l'assunzione o sostituzione del personale cessato dal servizio o che cesserà nel suddetto triennio, nei limiti fissati dalla normativa vigente, prevedendo in particolare per l'esercizio **2020**, l'assunzione di n.1 Istruttore Tecnico - Cat. C, da destinare all'Area Tecnica, da realizzarsi in primis mediante l'utilizzo della procedura di mobilità volontaria, in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico, comportante una spesa annua **di Euro 35.261,83** oneri riflessi e IRAP compresi, e già previstane nel bilancio di previsione 2020 e seguenti;
4. **DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente (**allegato sub. B**), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa per la/le suddetta/e acquisizioni di personale a tempo indeterminato sono comprese nella spesa del personale del bilancio annualità 2020 e seguenti;
6. **DI DARE ATTO** che:
 - ✓ il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - ✓ l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e dall'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
7. **DI DARE ATTO** che la possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato, tenuto conto dei resti assunzionali, per l'anno 2020, è pari ad Euro 64.046,33 (corrispondente alla somma del 60% della spesa per il trattamento tabellare iniziale più l'indennità di comparto e di vacanza contrattuale delle cessazioni intervenute nell'anno 2014 pari ad Euro 0,00, del 25% della spesa relativa alle cessazioni intervenute nel 2015 pari ad Euro 5.436,87 e del 75% delle cessazioni intervenute nel 2016 pari ad Euro 19.479,00, del 75% delle cessazioni intervenute nel 2017 pari ad Euro 16.339,86, del 100% delle cessazioni intervenute nel 2018 pari ad Euro 22.790,60, e del 100% delle cessazioni intervenute nel 2019 pari ad Euro 24.264,23, come meglio illustrato nel prospetto che si allega **sub A** al presente atto) più oneri riflessi ed IRAP per Euro 23.319,27, **per un totale complessivo di Euro 87.365,59**;
8. **DI PRECISARE** che l'acquisizione di personale mediante mobilità tra enti sottoposti a limitazioni non costituisce assunzione e che pertanto potrà essere utilizzata nei limiti di spesa per il triennio 2011/2013 per la sostituzione di personale che si rendesse necessario a seguito di trasferimento ad altro Ente nel rapporto di 1 a 1;
9. **DI DARE ATTO** che, in assenza di impegno di risorse per l'assunzione di personale a tempo determinato nel triennio 2007-2009 ed avendo questo Comune rispettato i vincoli in materia di

spesa del personale, la spesa impegnata per la prima volta nel 2015, costituisce il riferimento storico sul quale computare la spesa nell'esercizio corrente;

10. **DI PRECISARE** che per gli esercizi 2021 e 2022 si procederà alla sostituzione del personale a tempo indeterminato che dovesse cessare, nei limiti della legislazione vigente;
11. **DI DARE ATTO** che la presente programmazione:
 - a) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;
 - b) relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato, è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo annuale;
 - c) potrà essere integrata, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;
12. **DI PRECISARE** che la relativa spesa farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in corso di approvazione, relativi alla spesa del personale di ruolo e del personale non di ruolo, che assicurano la necessaria copertura finanziaria;
13. **DI DEMANDARE** al responsabile dell'Ufficio Personale l'adozione di ogni atto inerente e conseguente l'assunzione a qualsiasi titolo di personale sulla base della programmazione vigente;
14. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
15. **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
16. **DI DARE ATTO** che la pubblicazione della presente Delibera all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;
17. **DI ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione della presente delibera, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune "Amministrazione Trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line;
18. **DI OTTEMPERARE** contestualmente all'affissione all'albo, al disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 7 del 21-01-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020/2022 E PIANO ASSUNZIONALE 2020.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL VICESINDACO
F.to BACCAGLINI GIAMPAOLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario.
F.to RANZA GIORGIO 2

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020/2022 E PIANO ASSUNZIONALE 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-01-20

Il Responsabile del servizio
F.to RUDAN DELIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020/2022 E PIANO ASSUNZIONALE 2020.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-01-20

Il Responsabile del servizio
F.to RUDAN DELIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 9 del 24-01-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE ANNI 2020/2022 E PIANO ASSUNZIONALE 2020.**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 30-01-2020 fino al 14-02-2020 con numero di registrazione 56.

COMUNE DI ANGUILLARA li 30-
01-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 9 del 24-01-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020/2022 E PIANO ASSUNZIONALE 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ANGUILLARA li 10-
02-2020

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
ANNO 2020**

Anno cessazione	Categoria	Retribuz. tabellare iniziale	Indennità comparto	Indenità vacanza contrattuale	Somma	Percentuale	Capacità assunzionale	CPDEL 23,8%	TFS 3,6%	INAIL 0,51%	IRAP 8,5%	Somma oneri riflessi	Totale spesa per assunzioni
2014					-	60%							
2015	B3-B6	21.547,22	44,76	155,48	21.747,46	25%	5.436,87						
2016	C5	25.741,95	52,08	177,97	25.972,00	75%	19.479,00						
2017	B3-B7	21.592,69	44,76	149,04	21.786,49	75%	16.339,86						
2018	B3-B7	22.550,45	44,76	195,39	22.790,60	100%	22.790,60						
2019	D1-D6	23.980,06	59,40	224,77	24.264,23	100%	24.264,23						
TOTALE		115.412,37	245,76	902,65	116.560,78		88.310,56	21.017,91	3.179,18	450,38	7.506,40	32.153,87	120.464,43

Anno assunzione	Categoria	Retribuz. tabellare iniziale	Indennità comparto	Indenità vacanza contrattuale	Somma	Percentuale	Capacità assunzionale	CPDEL 23,8%	TFS 3,6%	INAIL 0,51%	IRAP 8,5%	Somma oneri riflessi	Totale spesa per assunzioni
2019	D1-D6	23.980,06	59,40	224,77	24.264,23	100%	24.264,23	5.774,89	873,51	123,75	2.062,46	8.834,61	33.098,84

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI 2020, AL NETTO DI CESSAZIONI FINO AL 31.07.2019 E NUOVA ASSUNZIONE DAL 01.08.2019								64.046,33	15.243,03	2.305,67	326,64	5.443,94	23.319,27	87.365,59
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------	------------------

STRUTTURA E DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
(aggiornata con delibera G.C. n. 7 del 17.01.2020)

Area funzionale	Servizi	Profilo	Categoria Giuridica	Posizione Economica	n. posti	di cui coperti	di cui vacanti	
AMMINISTRATIVA CONTABILE	•Segreteria e Contratti	Istruttore Direttivo	D1	D1	1		1	
		Istruttore Amministrativo	C1	C5	1	1		
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1	
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1	
		Esecutore Messo	B1	B7	1	1		
	•Demografici	Istruttore Direttivo	D1	D1	1		1	
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1	
		Istruttore Amministrativo	C1	C5	1	1		
	•Sociali	Assistente Sociale	D1	D1	1		1	
		Assist. Domiciliare	B1	B1	1		1	
		Assist. Domiciliare	B1	B1	1		1	
	•Culturali (Biblioteca, diritto allo studio, associazionismo)	Istruttore Biblioteca	C1	C1	1		1	
	•Gestione Finanziaria •Patrimonio (Inventario) •Economato •Tributi •Gestione del Personale •Servizi Informatici	Istruttore Direttivo	D1	D1	1	1		
		Collaboratore C.E.D.	B3	B8	1	1		
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1	
		Istruttore Direttivo	D1	D1	1		1	
		Istruttore Amministrativo	C1	C1	1		1	
		TOTALI				17	5	12
TECNICA	•Programmazione e Pianificazione urbanistica •Edilizia Privata •Pianificazione territoriale di livello sovra comunale •Sportello Unico Attività Produttive per attività edilizia e attività produttive (S.U.A.P., S.U.E.)	Istruttore Tecnico	C1	C1	1		1	
		Istruttore Amministrativo	C1	C4	1	1		
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1	
	•Polizia Locale •Polizia Amministrativa	Istruttore Vigile Urbano	C1	C5	1	1		
		Istruttore Vigile Urbano	C1	C2	1	1		
	•Lavori Pubblici •Servizi Manutentivi •Ambiente e Rifiuti •Servizi necroscopici e cimiteriali •Protezione Civile •Trasporto scolastico •Mensa scolastica	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D4	1	1		
		Istruttore Tecnico	C1	C2	1	1		
		Capo Operai	B3	B3	1		1	
		Operatore Stradale	A1	A1	1		1	
		Operatore Stradale	A1	A1	1		1	
		Autista Scuolabus	B3	B3	1		1	
		Autista Scuolabus	B3	B3	1		1	
		Operaio Specializzato	B1	B1	1		1	
		Operaio Specializzato	B1	B1	1		1	
		Operaio Specializzato	B1	B1	1		1	
	TOTALI				15	5	10	
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA					32	10	22



Provincia di PADOVA

VERBALE N° 27 DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n°27 del 23.01.2020

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione della Giunta comunale n.7 del 21.01.2020 avente ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2022 e piano assunzionale 2020".

Il sottoscritto Dott. Giovanni Spina, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Anguillara Veneta nominato giusta delibera C.C. n°16 del 28.6.2018 ,

Vista la richiesta del responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Delia Rudan, pervenuta il 21.01.2020, di parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 21.01.2020 avente ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2022 e piano assunzionale 2020", ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448

PREMESSO

che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

RICHIAMATO

- l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;
- l'articolo 33, del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato ed integrato;
- l'art. 33 c.2 del D.L. 34/2019 (c.d. "Decreto Cresita") e le modifiche apportato allo stesso dall'art.1 c.853 della L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020);

CONSIDERATO

- che, il triennio da considerare ai sensi del comma 557 quater di cui sopra, così come aggiunto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, il calcolo della media del triennio deve fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2012 e 2013;
- che la media del triennio 2011 – 2012 – 2013 per il Comune di Anguillara Veneta è pari ad euro 645.810,84 e che le spese programmate per l'anno 2020 sono pari ad euro 488.928,25 (alla quale si aggiungono € 7.000,00 per il personale a tempo determinato);
- che sulla base del Decreto del Ministro dell'Interno del 16.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014 il rapporto abitanti dipendenti per i Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti è pari ad 1/143 che equivale per il Comune di Anguillara Veneta che ha 4.451 abitanti a 31 dipendenti, mentre quelli in servizio attualmente sono 10 (dieci) con un rapporto di 1/445,10 cioè 1 dipendente ogni 445,10 abitanti;

- che, il comma 4 bis, del richiamato D.L. 90/2014, stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso di ricorso al lavoro flessibile, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;
- che la capacità assunzionale in termini di spesa è pari ad € 64.046,33 al netto degli oneri riflessi e IRAP, derivante dalla somma della percentuale di capacità assunzionale derivante dalle cessazioni intervenute nell'anno 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 e sottratta la capacità assunzionale delle assunzioni (una) del 2019, come illustrato nel prospetto allegato A) al presente atto;

VISTO

La proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020 – 2022 e il relativo piano occupazionale, prevedendo:

- all'assunzione o sostituzione di tutto il personale cessato o che cesserà nei limiti fissati dalla normativa vigente, sopra citata, e in particolare per l'anno 2020, l'assunzione di n. Istruttore Tecnico-Cat. C, da destinare all'Area Tecnica, da realizzarsi in primo luogo mediante l'utilizzo della procedura di mobilità volontaria, in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico, che comporta una spesa annua di Euro 35.261,83 oneri riflessi e IRAP compresi, dando atto che tale spesa non intacca la capacità assunzionale se si procede con mobilità da altro Ente soggetto a limitazioni, già compresa nella spesa del personale prevista nel bilancio di previsione 2020;
- per gli anni 2020 - 2021 e 2022 la sostituzione del personale a tempo indeterminato che cesserà nei limiti della legislazione vigente al tempo;

I pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

la legislazione vigente in tema di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, cc. 557e segg., della legge n. 296/2006;

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'organo di Revisione
dott. Giovanni Spina